

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2989

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,  
*AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998

*Presentato il 9 luglio 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI! — In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con l'Egitto ha lo scopo di rafforzare e consolidare la cooperazione bilaterale, per migliorare le

rispettive capacità militari addestrative, tecnologiche ed industriali, nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

In particolare, l'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale nel settore della difesa ed in particolare attraverso:

l'organizzazione ed attuazione di attività addestrative;

lo scambio di informazioni e di personale frequentatore di corsi e osservatore in esercitazioni;

il sostegno all'industria della difesa e la politica degli approvvigionamenti di equipaggiamenti militari;

lo sviluppo di programmi per lo scambio di scienziati e tecnici per svolgere attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 2, alla lettera *a*), istituisce il Gruppo misto, composto da esperti degli Stati Maggiori della Difesa, con il compito di coordinare le attività di carattere tecnico-militare, che si riunirà, di massima, ogni anno alternativamente nelle rispettive capitali.

Tali attività sono regolamentate da apposite norme contenute nell'Annesso A all'Accordo stesso.

Inoltre, potranno tenersi, ove necessario, specifici colloqui bilaterali a livello stati maggiori della difesa.

Alla lettera *b*) è previsto invece che le attività di carattere tecnico-amministrativo vengano coordinate nell'ambito di un Comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti, che si riunirà alternativamente ogni anno nell'uno o nell'altro Paese.

L'articolo 3 stabilisce che le Parti, provvedano a vigilare affinché vengano rispettati gli impegni contrattuali da parte delle varie ditte/enti nazionali e forniscano assistenza nelle fasi di qualsiasi tipo di negoziazione.

L'articolo 4 regola il trattamento delle informazioni, documenti, dati tecnici e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.

L'articolo 5 prevede la possibilità di integrare l'Accordo con successivi Protocolli o *Memoranda of Understanding* specifici di settore e di regolare eventuali programmi di cooperazione di notevole impegno con apposite intese, in linea con l'Accordo.

L'articolo 6 stabilisce che le eventuali controversie vengano risolte nell'ambito del Gruppo misto o del Comitato misto, secondo la materia o se necessario attraverso i canali diplomatici.

Infine, l'articolo 7 sancisce che l'Accordo non contrasta le relazioni con gli altri Stati e/o Organizzazioni internazionali, ne regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalità di denuncia. Inoltre consente la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.

L'Accordo, infine, non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dalla sua applicazione, tuttavia, graverranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si allega.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione del Memorandum d'Intesa tra l'Italia e l'Egitto in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2, lettera a), si prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Gruppo Misto politico-militare, incaricato dell'esame di programmi operativi, che si riunirà alternativamente a Il Cairo ed a Roma.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Il Cairo, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

## Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni) = . euro 2.580;

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA \$ 105 = euro 125, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 125 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 121 + euro 36 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 157 x 5 persone x 4 giorni) = ..... euro 3.140

## Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Il Cairo (euro 1.600 x 5 persone) = euro 8.000 + euro 400 quale maggiorazione del 5 per cento) = ... euro 8.400

Totale onere (articolo 2, lettera a)) ..... euro 14.120

Articolo 2, lettera b). Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni del Comitato misto, incaricato dell'esame della

cooperazione tecnica e industriale, che si riunirà alternativamente a Il Cairo ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di sei funzionari a Il Cairo, con una permanenza di tre giorni in detta città, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 6 persone x 3 giorni) = ..... euro 2.322;

diaria giornaliera (Euro 157 x 6 persone x 3 giorni) = . euro 2.826.

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma — Il Cairo (euro 1.600 x 6 persone = euro 9.600 + euro 480 quale maggiorazione del 5 per cento) = ..... euro 10.080.

Totale onere (articolo 2, lettera b) ..... euro 15.228.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 29.348, in cifra tonda euro 29.350.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

le eventuali richieste per le attività di formazione, esercitazione e addestramento per il personale da impiegare nelle attività militari (articolo 1) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

l'eventuale domanda del servizio di « Assicurazione di qualità » (articolo 1) sarà svolta previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

le eventuali attività di ricerca e sviluppo nei settori dell'equipaggiamento e dei servizi militari, anche mediante lo scambio di tecnici, potranno essere realizzate soltanto su richiesta del Paese interessato e previo rimborso delle spese relative alle iniziative;

l'articolo 5 prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi Protocolli; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*a) Necessità dell'intervento normativo:*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d'Intesa, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Repubblica araba d'Egitto nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

*b) Analisi del quadro normativo:*

L'accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento, tramite legge di autorizzazione alla ratifica, nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale in presenza di oneri dagli stessi derivanti.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:*

Le disposizioni contenute nel Memorandum d'Intesa e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:*

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:*

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta « *devolution* », in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione », per le ragioni indicate al secondo periodo del punto *b)*. Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

## 2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:*

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

## 3. Ulteriori elementi.

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:*

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:*

In materia di accordi con la Repubblica araba d'Egitto nello specifico settore della difesa non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono « *in itinere* » provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti:*

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello egiziano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

*b) Obiettivi e risultati attesi:*

Il recepimento del Memorandum d'Intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla lettera *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

*c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata:*

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

*d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:*

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

*e) Impatto sui destinatari diretti:*

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.



*f) Impatto sui destinatari indiretti:*

L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti Contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dai provvedimenti, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso Memorandum.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 29.350 ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MEMORANDUM D'INTESA**

**TRA**

**IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**ED**

**IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA  
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO**

**SULLA COOPERAZIONE  
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

**Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Difesa  
della Repubblica Italiana ed  
il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto  
sulla cooperazione nel settore della Difesa**

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto, da qui in avanti denominati "Parti",

- desiderosi di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa;
- intenzionati ad intensificare la cooperazione al fine di migliorare le rispettive capacità militari, addestrative, tecnologiche ed industriali;

hanno deciso di stipulare il presente Accordo convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione non potranno mai contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale e alle rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.

**ARTICOLO 1**

Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso:

- a. organizzazione ed attuazione di attività addestrative fino a livello battaglione con armi combinate o forze speciali a partire dal 1998 e di programmi che interessano le Forze Armate.
- b. ricerca di un regolare flusso d'informazioni di mutuo interesse sui temi di difesa;
- c. scambio di personale per frequenza corsi e di osservatori in esercitazioni nazionali;
- d. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
- e. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione tra i rispettivi Istituti di formazione (Centro Militare Studi Strategici, Nasser Academy, Scuole di Guerra, Istituti Geografici, Scuole Militari);
- f. scambio di informazioni e di documentazione nel campo cartografico;
- g. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
- h. sostegno ed iniziative tendenti a promuovere tra Società produttrici e tra queste e gli organi Governativi dei due Paesi, la cooperazione industriale;

- i. fornitura, se richiesta ed a titolo oneroso a carico del richiedente, di servizi di "Assicurazione di Qualità" da parte del Ministero della Difesa Italiana per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo.  
Le modalità, attraverso le quali tali servizi potranno essere richiesti e forniti, saranno definite di volta in volta tra le Parti;
- j. impiego delle risorse scientifiche, tecniche, industriali e finanziarie di entrambe i Paesi, al fine di sviluppare, produrre e modificare equipaggiamenti destinati a soddisfare esigenze delle Forze Armate di entrambe i Paesi e, se necessario, quelle di un Paese terzo d'interesse comune;
- k. approvvigionamento di equipaggiamenti militari di reciproca preferenza disponibili nei rispettivi Paesi, anche tramite Accordi diretti con le industrie nazionali di entrambi i Paesi, inteso che ogni approvvigionamento sia effettuato in base al presente accordo;
- l. sviluppo di programmi per lo scambio di scienziati e tecnici al fine di soddisfare esigenze di reciproco interesse delle due Forze Armate e di svolgere attività di ricerca e sviluppo riguardanti gli equipaggiamenti militari e i relativi servizi.

## ARTICOLO 2

- a. Le attività di carattere tecnico-militare saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa che daranno vita ad un Gruppo Misto con i compiti di stimolare e sviluppare la cooperazione nei settori operativo, dell'addestramento e dello scambio del personale, dell'insegnamento militare e scientifico, editoriale, stampa, radio-televisione, sportivo, culturale-artistico.  
Il Gruppo Misto si riunirà, di massima, annualmente ed a rotazione nelle rispettive Capitali e, qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori per la Difesa. Le norme che disciplinano le attività di cui sopra sono contenute nell'Annesso "A", parte integrante del presente Accordo.
- b. Per le attività di carattere tecnico-amministrativo viene inoltre istituito un Comitato Misto composto da rappresentanti delle due Parti, incaricato di:
- valutare e promuovere in generale la cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
  - esaminare, per le attività di competenza, i problemi importanti e le divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proporre soluzioni adeguate.

Se necessario, il Comitato potrà farsi aiutare da esperti. Il Comitato si riunirà nell'uno o nell'altro Paese annualmente in date che saranno fissate di comune accordo.

In generale esso svolgerà le seguenti funzioni:

- individuare e definire i settori di possibile collaborazione;

- rafforzare le attività, i rapporti, le forniture e/o gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre;
- definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
- sottoporre all'esame delle rispettive Autorità nazionali eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

### ARTICOLO 3

- a. Le Parti informeranno gli Enti interessati, nella propria sfera di competenza, del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione.
- b. Ciascuna Parte interporrà i propri buoni uffici affinché le Società/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo.
- c. In conformità delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assisterà i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.

### ARTICOLO 4

- a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
- b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.
- c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

**SEGRETISSIMO**  
**SEGRETO**  
**RISERVATISSIMO**  
**RISERVATO**

- d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.
- e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.
- f. Le visite di cittadini di una delle due Parti ad Agenzie e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali, 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonché l'oggetto e lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso alle informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stato favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.

#### ARTICOLO 5

Il presente Accordo potrà essere integrato da successivi Protocolli o Memoranda of Understanding concernenti aspetti specifici della collaborazione del settore addestrativo-operativo ed in quello dei materiali per la difesa fra i due Paesi.

Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese basate sui principi generali di questo Accordo.

#### ARTICOLO 6

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione della controversia nell'ambito del Gruppo Misto o del Comitato Misto, secondo la materia o successivamente, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

#### ARTICOLO 7

- a. Il presente Accordo non contiene ciò che può essere interpretato come contrastante sulle relazioni di cooperazione con gli altri Stati e/o organizzazioni Internazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avrà durata di dieci anni, con facoltà di denuncia su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi.

2. In caso di denuncia del presente Accordo, quanto previsto nel settore addestrativo-operativo e dei materiali, eventualmente in corso a quella data, avrà esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art. 4.
3. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti per scambio di note.

Fatto a Roma il 23 Marzo 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Araba e Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Il Ministro della Difesa della Repubblica  
Italiana

Il Comandante in Capo delle Forze Armate,  
Ministro della Difesa e della Produzione  
Militare della Repubblica Araba d'Egitto

On. Beniamino ANDREATTA

On. Field Marshal Hussein TANTAWI





**ANNESSO "A"****NORME TECNICHE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' BILATERALI  
NEI SETTORI OPERATIVO/ADESTRATIVO, TRA I REPARTI/PERSONALE  
DELLE FORZE ARMATE ITALIANE ED EGIZIANE****ARTICOLO 1****- Generalità -**

Le Forze Armate italiane ed egiziane - di seguito indicate con il termine "Parti" - attueranno programmi di attività bilaterale, allo scopo di confrontare i metodi usati nell'addestramento, scambiare le esperienze e creare legami di amicizia tra il proprio personale, incrementare la cooperazione nel settore operativo ed in quello dell'addestramento. I programmi interesseranno lo scambio di personale nelle attività addestrative, nell'insegnamento militare e scientifico, nelle manifestazioni sportive e culturali-artistiche nonché nello scambio di materiale - a carattere militare - nel campo editoriale, della stampa e della radio - televisione.

**ARTICOLO 2****- Elementi organizzativi e requisiti -**

1. Gli Stati Maggiori di F.A. delle due Parti, concorderanno, preferibilmente di anno in anno, attraverso i rispettivi Addetti Militari, gli elementi organizzativi riferiti alle attività da effettuare. In particolare, nel settore operativo/addestrativo, definiranno:
  - il tipo di attività da effettuare (esercitazioni terrestri, navali, aeree, esercitazioni aeronavali od aeroterrestri, rischieramenti/scambi di Reparti/Unità a scopo addestrativo, utilizzo di poligoni con munizioni reali e da esercitazione, etc.);
  - il livello, il numero ed il tipo dei Reparti/Unità nonché del personale (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e dei mezzi interessati alle esercitazioni, agli scambi o ai vari corsi;
  - i programmi, il periodo di svolgimento e le aree di esercitazione interessate;
  - le modalità ed i settori in cui è possibile che gli oneri, connessi con lo svolgimento delle varie attività, vengano assunti da una delle due Parti nel rispetto del criterio della reciprocità,

nell'intesa che ciascuna delle Parti possa non dar seguito a talune attività, già definite, per motivi di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

**segue ANNESSO "A"**

2. In particolare, il personale avviato alla frequenza dei corsi dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti ai frequentatori della Nazione ospitante. L'accertamento del possesso di tali requisiti è responsabilità della Parte che invia i frequentatori.

### ARTICOLO 3

#### **- Regolamenti di servizio e direttive -**

1. Il personale partecipante alle attività di cui ai precedenti ARTICOLI 1 e 2 dovrà attenersi alle norme ed alle direttive dello Stato ospitante applicabili nelle varie circostanze e compatibili con le leggi e le norme del Paese di appartenenza. Dovrà, altresì, astenersi da ogni attività che esuli da quelle sancite dal presente accordo e da ogni attività politica nel Paese ospitante.
2. Non saranno applicati provvedimenti disciplinari che privino della libertà personale i militari ospiti.  
In caso di gravi infrazioni disciplinari, tuttavia, previo accordo tra le Parti, l'interessato farà immediato rientro in Patria a spese del Paese di appartenenza.
3. Durante il soggiorno nel Paese ospitante rimarranno valide le regolamentazioni nazionali sulle uniformi.

### ARTICOLO 4

#### **- Sicurezza -**

1. Il personale ammesso alle attività di cui ai precedenti ARTICOLI 1 e 2 dovrà sottostare a tutte le norme vigenti nel Paese ospitante in materia di sicurezza. L'accesso ad argomenti classificati sarà regolato dalle norme di sicurezza e di divulgazione di entrambi gli Stati e, per quanto applicabili, saranno seguiti anche gli accordi internazionali validi in materia.
2. Ciascuna delle due Parti si riserva la facoltà - nel rispetto della propria normativa - di tutelare la sicurezza di aree riservate.

### ARTICOLO 5

#### **- Aspetti organizzativi -**

1. I Reparti/Unità ospiti, qualora non impegnati specificatamente in attività operative/addestrative concordemente predeterminate, parteciperanno, ove possibile, ai normali addestramenti dell'Ente ospitante.

**segue ANNESSO A**

2. Il Comandante del Reparto/Unità ospitante è responsabile della organizzazione ed esecuzione di attività comuni nonché del coordinamento delle attività addestrative.
3. Il personale ammesso alla frequenza di corsi sarà sottoposto all'autorità di gestione e controllo del Comandante dell'Istituto o di un responsabile ad esso equivalente.
4. Al di fuori del servizio è auspicabile l'utilizzazione di tutte le occasioni utili per intensificare e migliorare la conoscenza reciproca ed i rapporti di amicizia esistenti tra i due Stati, tramite la partecipazione ad attività socio-ricreative.
5. L'elenco delle armi, dei materiali e degli equipaggiamenti al seguito del personale, da utilizzare nelle esercitazioni/scambi, dovrà essere comunicato al Paese ospitante, inviando la relativa richiesta di esenzione doganale secondo la vigente normativa nazionale della Parte ospitante.

**ARTICOLO 6****- Esigenze linguistiche -**

1. Il personale partecipante alle varie attività/scambi dovrà comprendere, possibilmente, militari con sufficiente conoscenza della lingua inglese e, auspicabilmente, anche della lingua del Paese ospitante. La Parte ospitante, inoltre, metterà a disposizione del Reparto/Unità ospite e nella misura necessaria per un agevole svolgimento dell'attività, personale militare ottimo conoscitore della lingua inglese e, qualora disponibile, anche di quella del Paese ospite.
2. La frequenza di corsi in entrambi i Paesi è subordinata ad un'adeguata conoscenza della lingua utilizzata per lo svolgimento degli stessi.
3. Per quanto possibile verranno organizzati appositi corsi, in ITALIA o in EGITTO, per l'insegnamento della lingua Italiana ed Araba, con oneri a carico dello Stato Maggiore della Difesa italiano per quanto concerne i soli corsi di lingua Italiana.

**ARTICOLO 7****- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio -**

La parte ospitante ha l'autorità di dimettere dal corso i frequentatori che si dimostrassero non in possesso dei requisiti richiesti e/o delle qualifiche previste. Gli oneri finanziari connessi con il rimpatrio del personale dimesso dalla frequenza del corso saranno assunti dal Paese di appartenenza.

**segue ANNESSO "A"**

### **ARTICOLO 8**

#### **- Alloggiamento -**

I Reparti/Unità ospiti, così come i singoli partecipanti alle attività, saranno alloggiati a titolo gratuito presso l'Ente ospitante. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali potranno essere alloggiati al di fuori delle strutture militari, se necessario, in relazione a difficoltà di carattere logistico ovvero su richiesta del Reparto/Unità ospite. In tale caso l'Ente ospitante fornirà la massima assistenza per il reperimento delle sistemazioni alberghiere necessarie e le spese risultanti saranno a carico dei singoli o del Reparto/Unità ospite in conformità con la rispettiva regolamentazione amministrativa nazionale.

### **ARTICOLO 9**

#### **- Sussistenza -**

1. Al Reparto/Unità ospiti, così come ai singoli partecipanti alle attività, sarà, di massima, assicurato lo stesso trattamento previsto per il personale di grado corrispondente all'Ente ospitante.

In particolare, per quanto attiene al pagamento del vitto:

- nei casi in cui lo scambio bilaterale sia di reparti di pari entità numerica, sarà a carico della Nazione ospitante;
- negli altri casi, sarà a carico della Nazione ospite che provvederà al rimborso tramite il competente Addetto Militare;
- in occasione dei corsi, sarà a carico dei frequentatori.

2. Le norme suesposte sono, tuttavia, da verificare congiuntamente tra le Parti, tenendo sempre presente il criterio della reciprocità.

### **ARTICOLO 10**

#### **- Oneri per i corsi -**

Gli oneri, da definire per i singoli corsi, saranno:

- in forma parzialmente gratuita per quelli a carattere di reciprocità;
- a carico della Parte ospite, per quelli a carattere di non reciprocità, il cui rimborso sarà effettuato tramite il competente Addetto Militare.

segue ANNESSO "A"

### ARTICOLO 11

#### - Agevolazioni -

Al personale partecipante alle attività/scambi sarà consentito l'accesso agli impianti ricreativi (circoli, sale convegno, mense, impianti sportivi, ecc.) secondo le disposizioni in materia emanate dal Paese ospitante e, solitamente, valida per gli equivalenti in grado e funzione.

### ARTICOLO 12

#### - Assistenza Sanitaria -

Il personale partecipante alle attività/scambi potrà fruire, a scelta, di assistenza sanitaria presso Istituti militari o civili dello Stato ospitante. Le spese connesse con l'assistenza sanitaria saranno a carico dello Stato di appartenenza dell'interessato secondo le normative vigenti del Paese della Parte ospitante. Qualora, tuttavia, si faccia ricorso al Servizio Medico Militare, le Parti agiranno secondo il criterio della reciprocità.

### ARTICOLO 13

#### - Attività giudiziaria -

Qualora il personale ospitato venisse coinvolto direttamente od indirettamente, in servizio o fuori servizio, in eventi che potrebbero richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, le Parti si consulteranno preventivamente e tempestivamente per pervenire, nel rispetto delle rispettive normative vigenti, ad un accordo che tuteli il personale interessato.

### ARTICOLO 14

#### - Decorazioni, distintivi -

Al personale partecipante ai corsi potranno essere conferite dal Paese ospitante decorazioni o distintivi. Il personale potrà fregiarsene solo su autorizzazione del Paese di appartenenza.

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**BETWEEN**

**THE MINISTRY OF DEFENCE**

**OF THE ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE MINISTRY OF DEFENCE**

**OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT**

**Memorandum of Understanding between  
the Minister of Defence of the Italian Republic  
and the Minister of Defence of the Arab Republic of Egypt**

The Minister of Defence of the Italian Republic and the Minister of Defence of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as the "Parties":

- wishing to strengthen their co-operation in the field of Defence;
- declaring their intention to increase co-operation in order to improve their respective industrial, technological, training and military capabilities,

have decided to enter into this Agreement concurring that the forms of co-operation deriving from its implementation shall break neither the legislation in force in the two countries nor their international commitments or their respective international and national policies.

**ARTICLE 1**

The Parties agree to implement forms of co-operation in the Defence field through:

- a. organisation and implementation of training activities up to the level of a combined weapons battalion or special forces beginning in 1998 and programmes of interest to their respective Armed Forces;
- b. search for a regular flow of information on defence issues of mutual interest;
- c. exchange of personnel to attend course and of observers in national exercises;
- d. exchange of information on training and equipment;
- e. support to initiatives aimed at promoting co-operation between their respective educational institutes (Military Centre for Strategic Studies, Nasser Academy, War Colleges, Geographic Institutes, Schools);
- f. exchange of information and documents in the cartography field ;
- g. identification and definition of co-operation programmes to acquire of defence equipment and provide technical and training assistance;
- h. support to initiatives designed to encourage industrial co-operation between producing firms and between the latter and government bodies of the two Countries;

- i. provision, on request and for payment, of a "Quality Assurance" service by the Italian Ministry of Defence for contracts specifically referring to this Agreement. The procedures concerning these services shall be defined by the Parties on a case-by-case basis;
- j. use of scientific, technical, industrial and financial resources of both countries in order to develop, produce and modify equipment designed to meet the common requirements of the Armed Forces of both Countries and, if necessary, those of a third country of common interest;
- k. procurement with mutual preference military equipment available in the respective Countries, also through direct arrangements with the national industries of both countries, being understood that each procurement shall be made under the present Agreement;
- l. developing programmes for the exchange of scientists and engineers to serve the subjects of mutual interest of the two Armed Forces and to conduct research and development activities concerning military equipment and related services.

## ARTICLE 2

- a. Technical-military activities shall be initiated and co-ordinated by DGS experts who will establish a Joint Group tasked with encouraging and developing co-operation in the following sectors: operations, training and exchange of personnel, scientific and military teaching, publishing, press, radio and television, sports, culture and arts. In principle, the Joint Group shall meet yearly by rotation in the respective Capitals and, if necessary, specific Staff Talks shall be planned. The regulations governing the foregoing activities are contained in Annex "A".
- b. Furthermore, a Joint Committee made up of the representatives of the two Parties shall be established to carry out technical-administrative activities. In particular, it shall:
  - consider and encourage technical and industrial co-operation between the two Countries;
  - examine, limitedly to the activities within its province, major issues and differences that might arise during the implementation phase and suggest adequate solutions.

If necessary, the Committee may request the assistance of experts. The Committee shall meet in either Country alternatively in dates to be agreed upon, in principle, once a year.

In general, the Committee shall perform the following functions:

- identify and define possible sectors of co-operation;



- foster activities, relations, direct procurements between firms, between government bodies and between the former and the latter.
- define the possible technical and training support necessary to develop co-operation programmes;
- submit to the respective national authorities possible proposals and recommendations designed to facilitate the achievement of the goals of this Agreement.

### ARTICLE 3

- a. The Parties shall inform the bodies concerned, within their own province, about the contents of this Agreement and shall lay down national regulations to facilitate its implementation.
- b. Each Party shall use its good offices so that firms/bodies honour the contracts drawn up under this co-operation agreement.
- c. In compliance with the respective national laws and regulations, each Party shall render assistance to the contracting party of the other Party during the negotiation and procurement phases and, in general, in any other issue associated with the implementation of this Agreement.

### ARTICLE 4

- a. Each Party shall handle classified material, designs, drawings, technical specifications and any other classified information received under this Agreement in a manner no less stringent than that provided for their own material, documents and information whose security classification corresponds to that assigned by the originator and shall take all necessary measures so that this classification be maintained as long as requested by the originator.
- b. Information, documents and/or material are considered classified if they contain classified information; any communication, made under any circumstance and in any way, is also considered classified if it contains classified information.
- c. The security classifications adopted by the Parties are as follows:

TOP SECRET  
SECRET  
CONFIDENTIAL  
RESTRICTED

- d. The Parties assure that the exchanged documents, equipment and technologies will be used only for the purposes specifically mentioned by the arrangements made by the Parties and in this Agreement.
- e. The transfer of classified and unclassified information, documents, technical data and defence equipment to Third Countries under this Agreement shall be subject to prior written agreement both by the Government and the Agencies/Firms which made them available, unless otherwise specifically agreed by the Parties.
- f. Visits by nationals of one Party to Agencies and/or Firms of the other shall be requested through official channels 40 days before the visitors' arrival and shall be subject to authorization by the responsible Authority from the Country to be visited. Requests shall include the visitors' identifying data, their parent Agency/Firm, the security grading to which they are authorized access as well as the object, purpose and length of the visit. If visits entail access to classified information, it shall be certified that the security clearance procedure has been completed and the clearance has been issued.

#### ARTICLE 5

This Agreement may be integrated by Annexes on specific aspects of co-operation between the two Countries in the training, operational and defence equipment fields. Major co-operative programs may be governed by specific technical arrangements based on the general principles of this Agreement.

#### ARTICLE 6

Any difference regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation among the Parties within the Joint Group or the Joint Committee, according to the subject of disagreement and, then, if necessary, through official channels.

#### ARTICLE 7

- a. Nothing in this Agreement shall be interpreted as affecting the co-operation between each Party and other States and/or International Organizations.

This Agreement shall come into effect when the last Party has notified to have completed its national procedure to this end and shall remain in force for ten years. Each Party may withdraw upon request by giving the other six months advance notification.

b. In case of withdrawal from this Agreement, any arrangements in the training, operational and equipment field under way at that date shall be carried out according to the principles previously established for each of them.

In any case, the duties and obligations specified in Art. 4 shall continue in force.

c. This Agreement may be amended at any time subject to prior Agreement by the Parties.

Done at Rome on 23<sup>rd</sup> March 1998

in three original text in the Italian, Arabic and English languages. The three texts being equally authentic.

In case of disagreement in regard to the meaning and/or interpretation, the English text prevails.

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE MINISTRY OF DEFENCE  
OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

THE MINISTER OF DEFENCE  
OF THE ITALIAN REPUBLIC

THE COMMANDER IN CHIEF OF THE  
ARMED FORCES AND MINISTER OF  
DEFENCE AND MILITARY  
PRODUCTION OF THE ARAB REPUBLIC  
OF EGYPT

THE HON. BENIAMINO ANDREATTA

FIELD MARSHAL HUSSEIN TANTAWI



## ANNEX "A"

**TECHNICAL REGULATIONS GOVERNING BILATERAL ACTIVITIES IN THE OPERATIONAL/TRAINING AREAS CARRIED OUT BY UNITS/PERSONNEL OF THE ITALIAN AND EGYPTIAN ARMED FORCES.****ARTICLE 1****- General -**

The Italian and Egyptian Armed Forces - hereinafter referred to as the Parties - will carry out programmes of bilateral activities, the aim being to compare training methods, to exchange experiences and establish friendly relations among their personnel, to enhance co-operation in the operational and training areas. The programmes will cover the exchange of personnel in training activities, military and scientific education, sport and cultural - arts events as well as the exchange of military material intended for publication, the press or radio-TV broadcasting.

**ARTICLE 2****- Organisational details and requirements -**

1. The Service Staffs of the Parties will agree, preferably each year, through their Military Attachés, to the organisational details of the activities to be performed. In particular, they will define the following operational/training elements:
  - type of activity to be performed (land, naval, air exercises; air-naval or air-land exercises; redeployment/exchange of units for training purposes, use of ranges with live and practice ammunition, etc.);
  - level, numbers and type of units as well as personnel (Officers, Non-Commissioned Officers, Other Ranks) and equipment to be used in the exercises, the exchanges and courses;
  - programmes, relevant dates and exercise areas;
  - modalities as well the sectors in which the costs associated with the various activities can be borne by either Party in accordance with the principle of reciprocity;

being it understood that either Party may choose not to carry out some of the activities already defined, due to circumstances beyond its control, with prior timely notification to the other Party.

## ANNEX "A"

2. In particular, the personnel selected to attend the courses shall have the same eligibility qualifications as prescribed by the Host Country for own personnel. Screening for eligibility is the responsibility of the sending Party.

**ARTICLE 3****- Duty regulations and directives -**

1. The personnel participating in the activities mentioned at ARTICLES 1 and 2 shall conform to the regulations and the directives of the Host Country that are applicable to each activity and are consistent with the law and regulations of the sending Party. They shall also refrain from any activities other than those covered by this Agreement and from political activity in the Host Country.
2. No disciplinary action shall be taken against the personal freedom of guest personnel. Nevertheless, in case of grave breach of discipline, the person concerned, by previous agreement between the Parties, shall be immediately repatriated with relevant expenses being borne by his parent country.
3. During permanence in the Host Country, national dress regulations will apply.

**ARTICLE 4****-Security -**

1. The personnel admitted to the activities mentioned at ARTICLES 1 and 2 shall conform to the Host Country's existing security regulations. Access to classified matters will be in accordance with the security and dissemination regulations of both Parties and, insofar as they are applicable, with relevant international agreements.
2. The Parties shall reserve the right to make provision for the security of restricted areas in accordance with the respective regulations.

**ARTICLE 5****- Organisational aspects -**

1. When not specifically engaged in jointly agreed operational/training activities and if possible, the guest units will participate in the regular training activity carried out by the Host Agency.

**ANNEX "A"**

2. The Host Unit's commander holds responsibility for the arrangement and implementation of common activities as well as for the co-ordination of training activities.
3. The personnel admitted to the courses will be subject to the management and control authority of the School Commandant or his appointed deputy.
4. It would be desirable if the personnel, when off duty, would take all opportunities available to improve their mutual knowledge and strengthen the links of friendship between the two countries by participating in social-recreational activities.
5. The list of weapons, materials and equipment which the guest personnel will carry with them for use in the exercises/exchanges shall be notified to the Host Country through the relevant request for exemption from customs duties in accordance with the existing national regulations of the Host Country.

**ARTICLE 6****- Language requirements -**

1. The personnel participating in the various activities/exchanges will include, if possible, servicemen with a working knowledge of the language of the Host Country. In addition, the Host Party will detach to the guest unit military personnel - in sufficient numbers as may be required to ensure a smooth conduct of the courses - that are fluent in the English language and, if possible, also in the language of the sending Country.
2. Attendance of courses in both countries is dependent on the possession of an adequate knowledge of the language used in the courses.
3. Taking the opportunity of a "case by case" analysis, specific courses of Arabic and Italian languages will be held in A.R.E. or in Italy. The Italian Defence General Staff will cover the expenditures correlated with the Italian language courses only.

**ARTICLE 7****- Dismissal from courses and repatriation -**

The Host Party has the authority to dismiss from a course the foreign students who are found not to be in possession of the prescribed eligibility requirements. Repatriation costs for personnel dismissed from a course will be borne by their parent country.

ANNEX "A"

**ARTICLE 8****- Accommodation -**

The guest units, as well as the individuals participating in the activities, will be accommodated at the Host Agency free of charge. Officers and Non-Commissioned Officers can be accommodated in other than military facilities if military quarters are not available, or at the request of the guest unit.

In this case, the Host Agency will provide any assistance as may be necessary to meet accommodation requirements; the associated costs will be paid either by the individuals or by the guest unit depending on the national administrative regulations.

**ARTICLE 9****- Subsistence -**

1. The guest unit as well as the individuals participating in the activities will be afforded in principle the same treatment as the Host Agency's personnel of equivalent rank. In particular, as regards meals:

- they will be provided free of charge by the Host Country when the bilateral exchange concerns units of same size;
- they will be provided by the Host Country on a reimbursement basis, through the Military Attaché, in all other cases;
- they will be paid by the individuals in the case of courses.

2. The above-mentioned provisions, however, may be renegotiated by the Parties, reciprocity being the guiding principle at all times.

**ARTICLE 10****- Tuition costs -**

Tuition costs, to be still defined for each course, will be:

- paid in part for courses based on reciprocity;
- paid in full by the Host Country for courses other than those based on reciprocity and will be reimbursed through the appropriate Military Attaché.

ANNEX "A"

**ARTICLE 11****- Recreational facilities -**

All personnel participating in the activities/exchanges will have access to recreational facilities (clubs, meeting halls, messes, sport facilities, etc.) in accordance with the relevant regulations issued by the Host Country and applicable as a rule to the Host Country's personnel of equivalent rank and function.

**ARTICLE 12****- Medical assistance -**

The personnel participating in the activities/exchanges can avail themselves of the medical assistance provided by either military or civil medical facilities, at their discretion. The costs associated with medical assistance will be borne by the parent country of the person concerned in accordance with the existing national regulations of the Host Country. When recourse is made to the military medical service, the Parties shall conform to the principle of reciprocity.

**ARTICLE 13****- Judicial action -**

Should the guest personnel be involved directly or indirectly, either on duty or off duty, in events that might be a case for commitment to the Judicial Authority, the Parties will consult beforehand and readily to reach an agreement that safeguards the personnel concerned, in accordance with the regulations in force in the countries of both Parties.

**ARTICLE 14****- Decorations, badges -**

All personnel participating in the courses can be awarded decorations or badges by the Host Country. The personnel concerned can only wear them if authorised by their parent country.

